

## **TI\_GERICHTE 32.2001.90 vom 27. September 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-09-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2001.90](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2001.90)

FR: TI\_GERICHTE 32.2001.90 du 27 septembre 2001

IT: TI\_GERICHTE 32.2001.90 del 27 settembre 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 10**

dicembre 1998 - confermata da questo Tribunale con sentenza 4 gennaio 2000- vi è stata o meno una modifica rilevante dello stato di salute dell'assicurato ai sensi dell'art. 41 LAI. Per quel che concerne la patologia cardiaca, nell'attestato 12 febbraio 2001 il prof. \_\_\_\_\_ ha consigliato al paziente di continuare la mezza giornata di attività come magazziniere alla \_\_\_\_\_ ( " .... consiglieri di continuare per il momento l'attività lavorativa al 50% (mezza giornata come magazziniere alla \_\_\_\_\_", cfr. doc. AI \_ ), ritenendo comunque ( " si potrebbe pensare ") un'incapacità lavorativa ridotta del 50% " quale somma tra il problema cardiologico ed il precedente consulto reumatologico ed il problema vertebrale" (doc. AI \_). Nel rapporto 28 marzo 2001, invece, riprendendo la valutazione di un'inabilità al 50%, lo specialista ha avuto modo di precisare che l'assicurato "può essere sottoposto a sforzi di media entità" (doc. AI \_), lasciando comunque aperta la valutazione dell'inabilità lavorativa dovuta all'affezione lombare ( "Non mi posso esprimere per quanto riguarda il lavoro, in quanto dovrebbe esserci una parte reumatologica o neurologica per quanto riguarda la colonna vertebrale, di cui non ho valutazioni precise", doc. AI \_). Non è quindi dato a sapere quale sia l'incidenza dell'affezione cardiaca sulla capacità lavorativa del ricorrente. Il cardiologo ha fatto inoltre riferimento ad un'attività lucrativa di magazziniere, mentre, almeno all'epoca in cui è stata resa la prima decisione, l'assicurato era addetto all'imballaggio nel reparto "Frutta e Verdura" della \_\_\_\_\_ ( cfr. lettera datore di lavoro 19 settembre 1997, doc. AI \_). Altrettanto non concludente è la documentazione medica relativa all'affezione reumatica. Nel rapporto 2 novembre 2000 i medici della Clinica \_\_\_\_\_ hanno avuto qualche difficoltà nella valutazione dello stato di salute dell'assicurato ( " .. abbiamo visto le radiografie portate dal paziente e quelle eseguite da noi ed a nostro modo di vedere, le alterazioni degenerative non spiegano pienamente la sintomatologia aspecifica tendenzialmente cronicizzante e non appaiono sufficienti ad inquadrare il paziente che ostenta manifestazioni somatoformi... ", doc. AI \_), senza esprimersi in merito ad un'inabilità lavorativa. Tuttavia, tale circostanza non costituisce un motivo sufficiente per escludere un peggioramento rilevante dello stato di salute dell'assicurato. In questo contesto va infatti ritenuta la certificazione 3 agosto 2001 del medico curante, dr. \_\_\_\_\_, il quale ha rilevato che "considerata la patologia reumatologica persistente, ma con tendenza al peggioramento, nonché la recente coronaropatia, penso che il paziente non sia più in grado di lavorare per di più di mezza giornata neanche in attività medio-leggera" (doc. AI \_). Infine, va rilevato che nel rapporto 14 dicembre 2001 della Clinica \_\_\_\_\_, prodotto dall'assicurato pendente causa,

riguardo all'incapacità lavorativa i medici hanno rilevato che: " (...) È per noi molto difficile pronunciarsi su un'incapacità lavorativa del 50% prendendo in considerazione unicamente la problematica fisica inerente il rachide del signor \_\_\_\_\_; infatti il programma attuato per poter stabilire in maniera più obiettiva tale limite ed effettiva sua capacità funzionale ha incontrato delle difficoltà per la presenza di evidenti paure e tensioni nel paziente, il quale per il timore che lo sforzo potesse in qualche modo influenzare l'attività cardiaca andava in tensione con conseguente affanno e stato di agitazione con secondario rischio di malessere generale. Diviene quindi per noi poco possibile dare una valutazione più precisa di quanto quella obiettivamente osservata durante la degenza, dove risulta evidente che in considerazione delle lesioni strutturali, del contesto psico-fisico-sociale e della ormai protratta fase di inabilità al 50%, è alquanto improponibile una ripresa lavorativa al 100%." (...) (Doc. \_\_, pag. 3) Sebbene tale referto si riferisca alla degenza dall'assicurato (22.10.01 - 14.11.01) avvenuta dopo la resa della decisione, lo stesso è comunque rilevante. Infatti, se da un lato i medici hanno sostenuto che "...dal contesto psico-fisico-sociale e della ormai protratta fase di inabilità al 50%, è alquanto improponibile una ripresa lavorativa al 100%...." (sottolineatura del redattore), non va dimenticato che nel già citato rapporto 2 novembre 2000 essi avevano "...messo l'accento sulla prevenzione delle ulteriori cronicizzazioni mediante una presa a carico pluridisciplinare inclusi il consulto psichiatrico ed assistenza sociale, intese a ridurre ulteriori cronicizzazioni della sofferenza del paziente...", (cfr. doc. AI \_\_, pag. 4). Pertanto anche l'aspetto psichico è meritevole di essere approfondito. In conclusione, alla luce di quanto precede, secondo questo TCA, gli atti a disposizione non consentono di giungere ad un giudizio motivato e chiaro in merito all'influenza delle mutate condizioni di salute dell'assicurato sulla sua capacità di guadagno. Ne consegue che gli atti devono essere rinviati all'amministrazione affinché proceda ad una valutazione medica che tenga conto dell'insieme delle patologie di cui soffre l'assicurato, nella quale i medici dovranno pronunciarsi in maniera chiara, motivata e completa sulla capacità lavorativa dell'assicurato, in particolare nelle attività adeguate che in occasione della precedente procedura ricorsuale sono state ritenute siccome esigibili in misura totale. In esito a tali accertamenti, l'UAI procederà quindi alla determinazione del grado d'invalidità di \_\_\_\_\_ in applicazione del metodo ordinario dei redditi. Visto quanto precede, la decisione contestata deve essere annullata e la causa retrocessa all'amministrazione affinché renda un nuovo provvedimento sulla base degli accertamenti di cui sopra.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.